

# COMUNE DI SCANDICCI

*(Città Metropolitana di Firenze)*

## PIANO COMUNALE/REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 25 in data 26/05/2022**  
**modificato con DCC n. 49/23**

### INDICE

Titolo 1	Disposizioni generali
Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Esercizio dell'attività
Articolo 4	Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
Articolo 5	Modalità e norme generali per lo svolgimento dell'attività
Articolo 6	Vendita per mezzo di veicoli
Articolo 7	Orari
Articolo 8	Concessioni di posteggio e durata
Articolo 9	Assegnazione dei posteggi in concessione nei mercati e nelle fiere
Articolo 10	Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione
Articolo 11	Assegnazione posteggi riservati
Articolo 12	Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
Articolo 13	Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze
Articolo 14	Subingresso nel titolo abilitativo
Articolo 15	Spostamento, soppressione dei mercati, fiere e posteggi fuori mercato e modalità di assegnazione dei posteggi
Articolo 16	Miglioria e scambio di posteggi
Articolo 17	Mercati e fiere a carattere sperimentale o attività e manifestazioni non previste
Articolo 18	Individuazione di nuovi mercati e fiere
Articolo 19	Mercati straordinari
Articolo 20	Affidamento della gestione
Articolo 21	Circolazione pedonale e veicolare

<b>Titolo 2</b>	<b>Mercati</b>
-----------------	----------------

Articolo 22	Mercato Settimanale
Articolo 23	Mercati rionali/festività

<b>Titolo 3</b>	<b>Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato</b>
-----------------	--

Articolo 24	Partecipazione
Articolo 25	Assegnazione dei posteggi in concessione
Articolo 26	Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee
Articolo 27	Rinvio
Articolo 28	Vetrina Antiquaria

<b>Titolo 4</b>	<b>Fiere</b>
-----------------	--------------

Articolo 29	Scandicci Fiera
Articolo 30	Fierone di Scandicci
Articolo 31	Festa di San Zanobi
Articolo 32	Mercato dell'Avvento e di Natale
Articolo 33	Altre Fiere

<b>Titolo 5</b>	<b>Fiere Promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario</b>
-----------------	--

Articolo 34	Fiere promozionali
Articolo 35	Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

<b>Titolo 6</b>	<b>Posteggi fuori mercato</b>
-----------------	-------------------------------

Articolo 36	Definizioni
Articolo 37	Individuazione e criteri di assegnazione dei posteggi isolati
Articolo 38	Individuazione di nuovi posteggi isolati
Articolo 39	Svolgimento dell'attività
Articolo 40	Criteri di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
Articolo 41	Posteggi isolati a carattere sperimentale
Articolo 42	Riqualficazione dei posteggi isolati
Articolo 43	Posteggi occasionali

Articolo 44 Posteggi isolati per attività stagionali

<b>Titolo 7</b>	<b>Commercio itinerante</b>
-----------------	-----------------------------

Articolo 45 Abilitazione all'esercizio dell'attività

Articolo 46 Modalità di svolgimento

Articolo 47 Zone vietate

<b>Titolo 8</b>	<b>Autorizzazioni e concessioni temporanee per fiere e manifestazioni straordinarie</b>
-----------------	---

Articolo 48 Concessioni temporanee di posteggio

<b>Titolo 9</b>	<b>Sanzioni</b>
-----------------	-----------------

Articolo 49 Sanzioni

Articolo 50 Competenze per l'accertamento e la contestazione delle violazioni

Articolo 51 Sanzioni amministrative

Articolo 52 Pagamento in misura ridotta

Articolo 53 Segnalazioni o reclami

<b>Titolo 10</b>	<b>Disposizioni finali e transitorie</b>
------------------	--

Articolo 54 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Articolo 55 Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

Articolo 56 Variazione localizzazione e dimensionamento dei posteggi

Articolo 57 Validità delle presenze

Articolo 58 Schede allegate

Articolo 59 Deroghe

Articolo 60 Entrata in vigore e rinvio

## **Titolo 1 - Disposizioni generali**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione**

Il presente Piano/Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti statali e regionali.

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Piano/Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.

### **Articolo 2**

#### **Definizioni**

Ai fini del presente Piano/Regolamento si intendono:

- a) per legge la legge regionale 62/2018 e successive modifiche (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
- b) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- c) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d) per piano, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della Legge;
- e) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- f) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- g) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda, d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
- i) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- j) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- k) per posteggio le aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori; i posteggi si distinguono in posteggi nel mercato, posteggi fuori mercato e posteggi nella fiera;
- l) per posteggi isolati aree al di fuori di mercati e fiere che vengono assegnate con bando;
- m) per posteggi occasionali aree istituite temporaneamente in occasione di particolari manifestazioni;
- n) per autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio l'atto rilasciato dal SUAP per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;
- o) per abilitazione all'esercizio itinerante, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) all'ufficio competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;

- p) per concessione temporanea, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera promozionale e della manifestazione commerciali a carattere straordinario;
- q) per spunta, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato;
- r) per presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- s) per migliona, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato;
- t) per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio;
- u) per attività stagionali, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
- v) per operatori non professionali, coloro che vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore come regolamentato nella normativa regionale.

### **Articolo 3 Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite e può svolgersi:
  - su posteggi dati in concessione.
  - in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, qualora effettuato su posteggio e a SCIA, se effettuato in forma itinerante.
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.
6. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento telematico dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi della legge.

### **Articolo 4 Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza**

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Ai sensi di quanto previsto dalla legge si determina in 100 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza, e a tale scopo saranno individuati con atto del dirigente pro tempore i posteggi su cui può essere esercitata l'attività.

### **Articolo 5 Modalità e norme generali per lo svolgimento dell'attività**

1. E' vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata e

occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

Conseguentemente è vietato unire più posteggi, che devono rimanere distinti e non possono divenire un unico spazio di vendita.

2. E' vietato collocare le tende in modo da costituire impedimento ai mezzi di soccorso e autorizzati.
3. E' vietato collocare le tende ad un'altezza dal suolo inferiore nella parte più bassa a 2.5 mt..
4. E' vietato esporre la merce utilizzando le tende di protezione o qualsiasi altra struttura o attrezzatura aerea al di fuori dei limiti dell'area concessa.
5. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata.  
La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori e di amplificazione, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica e similari, sempre che il volume sia udibile esclusivamente nell'ambito del posteggio e tale da non recare disturbo agli altri operatori collocati negli spazi limitrofi.
7. E' obbligatorio che in ogni posteggio venga collocato un veicolo di categoria almeno N 1 o superiori (*omologato per trasporto merci*), o esclusivamente per il settore alimentare, mezzi specificatamente attrezzati per attività commerciali di vendita ambulante, con cui trasportare le attrezzature e le merci per l'esercizio dell'attività di vendita sul mercato entro lo spazio assegnato, fatta salva la manifestazione denominata Fierone nella quale è consentito mantenere un solo mezzo nel caso in cui un operatore sia concessionario di due posteggi adiacenti. Per i produttori agricoli è consentito utilizzare mezzi omologati a trasporto merci. Il veicolo dovrà essere posizionato parallelamente al lato lungo del posteggio in concessione e retrostante al banco di vendita.

E' vietato occupare il posteggio con mezzi diversi dai veicoli di cui al primo capoverso.

In casi del tutto eccezionali e debitamente documentati è consentito agli operatori del mercato settimanale, per un massimo di 4 edizioni per ogni anno solare, di effettuare la vendita nel posteggio senza il veicolo posizionato nello stesso.

8. E' fatto obbligo agli operatori di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale, è comunque vietato lasciare rifiuti nel posteggio al termine dell'occupazione.
9. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera, salvo casi diversi previsti nel presente Piano/Regolamento o dall'Amministrazione Comunale. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.
10. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività qualora richiesto dagli organi di vigilanza.
11. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
12. L'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante deve essere svolta personalmente dal titolare del titolo abilitativo. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori purché in possesso dei requisiti di cui all'Art. 71 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2010. Il rapporto con l'impresa titolare e il possesso dei requisiti di cui all'Art. 71 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 sono comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.lgs 445/2000. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dell'attività di vigilanza e controllo. In caso di società di persone l'attività può essere esercitata dai singoli soci.
13. Le strutture, le opere e gli oggetti posizionati in modo difforme rispetto a quanto previsto dal presente Piano/Regolamento, all'atto della contestazione degli agenti di cui all'art. 50, dovranno essere completamente rimossi nell'immediato o comunque entro 30 minuti.

## **Articolo 6**

### **Vendita per mezzo di veicoli**

1. L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli è consentito solamente mediante l'utilizzo di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione sanitaria.

## **Articolo 7 Orari**

1. Gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali, nei posteggi fuori mercato e per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, nonché gli orari di entrata e di uscita dei mezzi adibiti alla vendita sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il mancato rispetto degli orari di uscita comporta, sia per i concessionari che per gli spuntisti, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della cancellazione della presenza nel mercato.

## **Articolo 8 Concessioni di posteggio e durata**

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. La durata delle concessione è stabilita per legge. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.

## **Articolo 9 Assegnazione dei posteggi in concessione nei mercati e nelle fiere**

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è effettuato sulla base della vigente normativa regionale e statale.

## **Articolo 10 Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione**

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Articolo 11 Assegnazione posteggi riservati**

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore dei soggetti indicati dalla normativa vigente.
2. I soggetti di cui sopra non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

## **Articolo 12 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi**

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale il posteggio è stato assegnato.

2. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese .
3. Nel mercato settimanale di piazza Togliatti, nell'area riservata agli alimentaristi ed ai produttori agricoli, l'assegnazione dei posteggi riservati e dei posteggi degli alimentaristi, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata esclusivamente a soggetti appartenenti alla stessa categoria e secondo le modalità di cui al comma 1. Nei mercati rionali di piazza Togliatti nell'area riservata agli alimentaristi (che va dalla palazzina direzionale a via Foscolo) l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi potrà essere effettuata esclusivamente a soggetti appartenenti alle categorie alimentaristi e produttori agricoli.
4. I posteggi riservati ai portatori di handicap nel mercato settimanale, (3 nel settore extralimentare e 1 nel settore alimentare), ai sensi della legge 104/92, verranno assegnati alla spunta soltanto ad operatori della medesima categoria e del medesimo settore.
5. Negli altri mercati rionali l'assegnazione dei posteggi riservati o del settore alimentare occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1; qualora tali posteggi non possano essere altrimenti assegnati, possono essere conferiti a soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche di tutte le altre categorie.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistano chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune, e per i posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.
7. Nel caso in cui si renda libero un posteggio alimentare individuato come idoneo per l'utilizzo Gpl, lo stesso sarà assegnato tenendo conto della graduatoria del settore alimentare, non implicando l'utilizzo del Gpl un titolo di preferenza.

### **Articolo 13**

#### **Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze**

1. La registrazione delle presenze e le operazioni di spunta sono effettuate dai soggetti incaricati dal Comune, mediante annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo. E' obbligatorio per gli operatori, su richiesta degli addetti, mostrare i titoli abilitativi in originale o su altri supporti ritenuti idonei.
2. Il concessionario che non occupi il proprio posteggio entro l'orario stabilito sarà considerato assente ed il posteggio verrà assegnato ad altro operatore con le modalità previste all'art. 12. L'assenza non sarà conteggiata, qualora l'assegnatario del posteggio produca nei giorni successivi idonea documentazione comprovante cause di forza maggiore.
3. Le assenze dei concessionari non sono conteggiate nei casi di anticipazione e/o di spostamento dei mercati.
4. Gli incaricati dall'Amministrazione Comunale, provvedono ad annotare le assenze dei concessionari e le presenze degli spuntisti.
5. Nei mercati straordinari, intesi come edizioni aggiuntive dei mercati con lo stesso organico delle edizioni ordinarie, verranno conteggiate solo le presenze degli spuntisti.
6. La registrazione delle presenze nelle fiere e nelle fiere promozionali è effettuata:
  - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
  - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
7. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.
8. Gli incaricati rilevano le presenze e le assenze degli operatori giornalmente e gli uffici provvedono successivamente al conteggio delle stesse ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie.

### **Articolo 14**

#### **Subingresso nel titolo abilitativo**

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante all'ufficio competente per territorio.



2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi della legge.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 11, è consentito solo a favore di un altro soggetto con le stesse caratteristiche.
5. Nel caso in cui la documentazione non sia completa, l'ufficio competente provvede a richiedere le dovute integrazioni ed i termini del procedimento vengono sospesi. Le integrazioni devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto, l'ufficio provvederà ad archiviare la pratica e il subentrante non risulterà abilitato all'esercizio dell'attività.

### **Articolo 15**

#### **Spostamento, soppressione dei mercati, fiere e posteggi fuori mercato e modalità di assegnazione dei posteggi**

1. Sulla base di quanto previsto dalla legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il Comune, previa concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni definite nella normativa di settore vigente, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di posteggi fuori mercato, concordando con gli operatori interessati un termine per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, e comunque entro un anno.
2. Qualora l'amministrazione comunale sopprima un mercato, una fiera o singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di un altro posteggio avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del territorio comunale. Nel caso di soppressione di singoli posteggi al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.
3. Sulla base di quanto previsto dalla legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, gli organi rispettivamente preposti, il Sindaco o la Giunta Comunale, possono trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa concertazione con le organizzazioni di cui al punto 1, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
4. L'amministrazione comunale può sopprimere un mercato qualora nello stesso non sia più presente alcuna concessione. Il provvedimento sarà adottato con delibera del Consiglio comunale.
5. In caso di trasferimento di mercati, fiere e posteggi fuori mercato l'assegnazione dei nuovi posteggi agli operatori avverrà con le seguenti modalità:
  - a) Facendo scegliere il posteggio all'operatore, sulla base della priorità determinatasi dalla graduatoria formata in base alla legge. In caso di assenza dell'operatore al momento della scelta, il posteggio, una volta terminate le operazioni di scelta da parte degli operatori presenti, verrà assegnato mediante estrazione a sorte.
  - b) Mediante sorteggio qualora non esista una graduatoria di un bando di concorso o non sia possibile ricostruirla. Il sorteggio è consentito anche qualora in presenza di una graduatoria, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità pubblica, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non sia possibile eseguire con la dovuta celerità la procedura di cui al comma 1, o qualora il numero dei posteggi spostati sia inferiore a 2/3.
6. Nel caso in cui lo spostamento riguardi almeno i 2/3 del totale dei posteggi in concessione sarà prevista una nuova scelta per tutti i posteggi.

### **Articolo 16**

#### **Miglioria e scambio di posteggi**

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il comune indice un bando per la miglitoria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglitoria possono essere soppressi.
3. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore, previa richiesta all'ufficio competente, può essere autorizzato dal dirigente pro tempore, a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli

spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.

### **Articolo 17**

#### **Mercati e fiere a carattere sperimentale o attività e manifestazioni non previste**

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative, con delibera di Giunta Comunale.
2. Decorsi massimo dodici mesi dalla sperimentazione, il Consiglio Comunale dovrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
3. Per motivate e particolari esigenze, le attività di natura commerciale e/o promozionale non previste dal presente Piano/Regolamento potranno essere autorizzate dall'amministrazione mediante delibera di Giunta Comunale. La deliberazione dovrà prevedere:
  - a) Periodo o data di svolgimento;
  - b) Soggetto organizzatore e/o affidatario della gestione se previsto;
  - c) Individuazione della tipologia dell'attività in riferimento alle disposizioni legislative;
  - d) Luogo e modalità di svolgimento della manifestazione;
  - e) Modalità di assegnazione dei posteggi;
  - f) Termini per la presentazione delle domande ed eventuali prescrizioni;
4. Quanto sopra dovrà essere contenuto anche negli atti dirigenziali previsti dal presente Piano/Regolamento.

### **Articolo 18**

#### **Individuazione di nuovi mercati e fiere**

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere, si tiene conto:
  - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
  - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
  - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

### **Articolo 19**

#### **Mercati straordinari**

1. Nel corso di un anno possono essere svolti 2 mercati straordinari
2. I mercati straordinari, in quanto edizione aggiuntiva del mercato settimanale, si svolgono di norma la prima domenica della Fiera di Scandicci e la domenica precedente al Natale, fatta salva la possibilità per la Giunta comunale, a fronte di motivate esigenze, di non consentire lo svolgimento di tali eventi.
3. Al mercato straordinario possono partecipare i concessionari del mercato settimanale e le adesioni dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della data di svolgimento, inviando la domanda all'ufficio competente, ed effettuando il pagamento del canone unico prima della scelta dei posteggi.
4. Il mercato straordinario potrà aver luogo solo se le adesioni siano superiori a 35.
5. Il mercato straordinario si svolge nell'area individuata all'interno della sede ordinaria, fatta salva la facoltà di individuare con delibera di Giunta una sede diversa.
6. Per i posteggi vacanti o occasionalmente liberi si utilizza la graduatoria spuntisti del mercato settimanale.
7. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati rimessi o straordinari non sono conteggiate, così come non sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
8. Qualora per due edizioni consecutive di ciascun mercato straordinario non si raggiunga un numero minimo di 40 adesioni, il mercato potrà essere soppresso.

## **Articolo 20**

### **Affidamento della gestione**

1. Ai sensi della legge, il Comune, al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, può affidare l'intera gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e delle altre manifestazioni di cui al presente Piano/Regolamento, a consorzi e cooperative di operatori, associazioni senza fine di lucro o associazioni di categoria, compresa l'ammissione degli operatori e la verifica del possesso dei requisiti morali e professionali degli stessi, l'affidatario dovrà inoltre provvedere alla cura ed al rispetto degli adempimenti di ordine igienico sanitario e di sicurezza imposti dalle vigenti normative. In caso di fiera promozionale "tematica", cioè limitata a determinate specializzazioni merceologiche e/o produttive, spetterà all'affidatario la verifica sull'idoneità degli articoli esposti ai fini della compatibilità con gli scopi della manifestazione, pena la revoca dell'affidamento. E' fatta salva la facoltà di controllo da parte degli organi preposti. La Giunta Comunale con proprio atto determinerà le modalità per l'individuazione dei soggetti di cui al presente articolo e le garanzie eventualmente richieste.

## **Articolo 21**

### **Circolazione pedonale e veicolare**

1. Le aree di svolgimento del mercato, della fiera e della fiera promozionale sono interdette con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

## **Titolo 2**

### **- Mercati -**

## **Articolo 22**

### **Mercato Settimanale**

1. Il mercato settimanale per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari si svolge ogni sabato nella piazza Togliatti. Il mercato viene suddiviso in due settori omogenei, collocando gli operatori extralimentari in piazza Togliatti ed in parte del corso corrispondente e gli operatori alimentari insieme ai produttori agricoli in piazzetta Rossa ed in parte del corso corrispondente. Gli operatori alimentari ed i produttori agricoli osservano lo stesso orario, come stabilito nell'ordinanza sindacale che regola gli orari dei mercati.
2. Qualora il giorno del sabato cada nella festività del 25 dicembre il mercato avrà luogo il primo giorno feriale antecedente.
3. Qualora il giorno del sabato cada nelle festività del 6 gennaio, 25 aprile, 10 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre e 26 dicembre il mercato viene confermato nello stesso giorno.
4. Nelle festività del 1 gennaio, 1 maggio e 15 agosto il mercato settimanale non avrà luogo.
5. In occasione della Fiera annuale di ottobre, la localizzazione del mercato potrà subire spostamenti sulla base delle disposizioni della Giunta Comunale, in accordo con il Comando Polizia Municipale.
6. Le operazioni di rifornimento di merci ai banchi devono essere effettuate solo con veicoli a braccia.
7. E' vietato all'operatore lasciare rifiuti nel posteggio al termine dell'occupazione. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita. I

rifiuti dovranno essere conferiti nell'apposita area.

8. Il mercato settimanale si svolge con orari previsti da apposita ordinanza del Sindaco.
9. Ai fini di tutelare la sicurezza degli utenti e degli operatori è vietata la circolazione veicolare all'interno dell'area del mercato secondo quanto disposto dalla segnaletica posta agli accessi dello stesso. E' fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. I concessionari devono accedere all'area di mercato negli orari stabiliti dall'ordinanza sindacale. In ogni caso hanno l'obbligo di lasciare liberi gli spazi comuni da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura entro l'orario stabilito, se non svolgono l'attività nel pomeriggio.
10. Tutti gli operatori (concessionari e spuntisti), ad eccezione degli operatori del settore alimentare, che intendono lasciare il posteggio a metà giornata devono comunicarlo agli addetti al controllo con le modalità stabilite dall'ordinanza sindacale. L'uscita anticipata dal mercato è consentita per un massimo di 8 volte nell'anno.

### **Articolo 23 Mercati rionali/festività**

1. I mercati rionali per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari si svolgono nei giorni infrasettimanali nei luoghi indicati nelle specifiche schede allegate al presente Piano/Regolamento.
2. Le operazioni di vendita si svolgono negli orari stabiliti con ordinanza del sindaco. L'accesso alle aree di mercato è consentito ai veicoli dei concessionari entro l'orario di inizio del mercato ed entro mezz'ora dall'assegnazione del posteggio ai veicoli degli spuntisti.
3. Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita. E' vietato all'operatore lasciare rifiuti nel posteggio al termine dell'occupazione. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombrato da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita. I rifiuti dovranno essere conferiti nell'apposita area.
4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 22 del presente Piano/Regolamento.
5. Nel periodo che va dall'8 dicembre al 24 dicembre i mercati rionali di piazza Brunelleschi, Giardini Don Bosco e Sibilla Aleramo possono osservare l'orario del mercato settimanale. I concessionari del mercato rionale di piazza Togliatti che intendono effettuare la giornata intera devono montare nell'area adibita al mercato dell'Avvento con diritto di migliororia rispetto agli operatori spuntisti. I posteggi del mercato rionale lasciati liberi dai suddetti concessionari non saranno riassegnati alla spunta.
6. Nella domenica antecedente il Natale si svolgono tutti i mercati rionali con l'organico previsto per lo stesso giorno in cui cade il Natale.
7. Nel caso in cui il 25 dicembre cada di sabato il mercato settimanale verrà anticipato al venerdì, di conseguenza solo il mercato rionale di Piazza Togliatti del venerdì sarà a sua volta anticipato alla domenica precedente.
8. Qualora il giorno stabilito per lo svolgimento del mercato cada nelle festività del 1° gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre il mercato non si svolgerà, né sarà rimesso in altra data. Nei giorni 6 gennaio, 10 maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, i mercati si svolgono regolarmente.

### **- Titolo 3 -**

#### **Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato**

### **Articolo 24 Partecipazione**

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali, di alta moda, d'epoca, provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

**Articolo 25**  
**Assegnazione dei posteggi in concessione**

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione sono rilasciate tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti dalla legge Regionale.

**Articolo 26**  
**Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il Comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali, di alta moda, d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.
2. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.
3. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il Comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, si procederà con estrazione a sorte.

**Articolo 27**  
**Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo 1.

**Articolo 28**  
**Vetrina Antiquaria**

1. La fiera specializzata denominata "Vetrina Antiquaria" è disciplinata da quanto disposto nella specifica convenzione di gestione stipulata tra l'Amministrazione ed il soggetto gestore, individuato ai sensi della legge e sulla base di quanto disposto dal presente Piano/Regolamento, fatte salve le norme Regionali che disciplinano la materia.
2. La fiera specializzata "Vetrina Antiquaria" si svolge con cadenza mensile nell'ultima domenica di ogni mese, escluso giugno, luglio e agosto.
3. L'area interessata dalla manifestazione di cui al comma precedente, è localizzata in piazza Matteotti nell'area antistante la sede del Palazzo Comunale.
4. Alla fiera specializzata "Vetrina Antiquaria" hanno titolo a partecipare operatori su aree pubbliche ed in sede fissa sia in possesso dei requisiti per la vendita di cose antiche o usate, sia del settore collezionismo, operatori iscritti all'albo artigiani/restauratori ed operatori su aree pubbliche del settore alimentare.
5. Gli orari di avvio e conclusione delle operazioni di vendita e di accesso all'area della manifestazione sono stabiliti con ordinanza sindacale o indicati nella convenzione di cui all'art. 1.

**- Titolo 4 -**  
**Fiere**

**Articolo 29**  
**Scandicci Fiera**

1. La manifestazione "Scandicci Fiera" si svolge dal sabato antecedente il secondo giovedì del mese di ottobre, alla domenica successiva (nove giorni), in un'area individuata di norma nel centro cittadino fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di individuare aree diverse per motivi di interesse pubblico o per particolari esigenze dell'Amministrazione.

2. All'interno di Scandicci Fiera si svolge per un (1) giorno, il secondo giovedì di ottobre di ogni anno, la manifestazione "Fierone di Scandicci" costituita da operatori su aree pubbliche.
3. Gli spuntisti dovranno lasciare liberi gli spazi comuni entro un'ora dall'assegnazione. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita.
4. A Scandicci Fiera hanno titolo a partecipare, per l'intera durata della manifestazione, n.16 operatori su aree pubbliche del settore alimentare denominati "Fondatori" (operatori su area pubblica che hanno partecipato alla Fiera fino dalle prime edizioni e considerati pertanto fondatori della Fiera).
5. Gli orari della fiera, dei Fondatori e del Fierone sono definiti nella già citata ordinanza sindacale.

### **Articolo 30 Fierone di Scandicci**

1. All'interno di Scandicci Fiera si svolge per un (1) giorno, il secondo giovedì di ottobre di ogni anno, la manifestazione "Fierone di Scandicci" costituita da operatori su aree pubbliche. In ogni caso gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre l'inizio dell'orario di vendita. Gli spuntisti dovranno lasciare liberi gli spazi comuni entro un'ora dall'assegnazione. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita.
2. Gli operatori che intendono partecipare alle operazioni di "spunta" dovranno essere presenti entro l'orario stabilito nell'ordinanza sindacale.
3. Alla presente manifestazione non si applica il comma 6 dell'art. 5 del presente Piano/Regolamento.

### **Articolo 31 Festa di San Zanobi**

1. Alla Fiera denominata "Festa di San Zanobi", che si svolge ogni anno il 10 maggio, hanno titolo a partecipare gli operatori su aree pubbliche, nel numero stabilito nella scheda allegata al presente Piano/Regolamento.

### **Articolo 32 Mercato dell'Avvento e di Natale**

1. Nel periodo compreso tra l'8 dicembre e il 24 dicembre, ad esclusione dei giorni di sabato e domenica, si svolge la Fiera denominata "Mercato dell'Avvento e di Natale", ubicata all'interno di Piazza Togliatti, fatta salva una diversa ubicazione, individuata con determina dirigenziale. I posteggi saranno assegnati in base alla graduatoria redatta dall'ufficio competente. Le operazioni di vendita si svolgono negli orari stabiliti con ordinanza sindacale. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura della manifestazione.
2. L'operatore otterrà la registrazione della presenza solo se sarà presente per almeno due terzi del periodo di cui al comma 1.

### **Articolo 33 Altre Fiere**

1. Sono individuate le seguenti fiere:

Festa della Befana  
San Valentino  
8 Marzo  
Festa della mamma  
Ognissanti

1. I posteggi saranno assegnati in base alla graduatoria della polizia Municipale. Le operazioni di vendita si svolgono negli orari stabiliti con ordinanza sindacale. I posteggi dovranno essere lasciati liberi e

sgombri da rifiuti entro un'ora dalla chiusura della manifestazione.

## **-Titolo 5 -**

### **Fiere Promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario**

#### **Articolo 34 Fiere promozionali**

1. Per motivate e particolari esigenze, il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dal Piano/Regolamento, previo confronto con le Associazioni di Categoria, in tal caso l'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 9 del presente Piano/Regolamento, specificati nell'atto istitutivo di cui all'art.17.
2. Nel caso in cui la manifestazione assuma carattere di periodicità, il Comune può procedere all'inserimento di questa all'interno del Piano/Regolamento, entro la prima scadenza utile a partire dal 31 gennaio successivo all'anno in corso.

#### **Articolo 35 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario.**

1. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, per cui il Comune rilascia concessioni temporanee di posteggio, possono essere effettuate al fine di promuovere il territorio, favorire iniziative tese alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche; per promuovere l'integrazione tra operatori comunitari ed extra comunitari; per favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale, per valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
2. Tali manifestazioni si svolgono, prioritariamente, nel centro cittadino, preferibilmente nel corso che collega piazza Togliatti con piazza Matteotti, compatibilmente con le esigenze di viabilità, previa domanda di partecipazione. Possono essere organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure essere gestite da un ente organizzatore, previo pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e degli altri oneri previsti.
3. Per le suddette manifestazioni viene indetto annualmente un bando.

## **-Titolo 6 -**

### **Posteggi fuori mercato**

#### **Articolo 36 Definizioni**

1. I posteggi fuori mercato si distinguono in:
  - a) posteggi isolati
  - b) posteggi occasionali
  - c) posteggi per attività stagionali

#### **Articolo 37 Individuazione e criteri di assegnazione dei posteggi isolati**

1. I posteggi isolati sono individuati nelle specifiche schede allegate. I posteggi possono essere generici o specializzati. Questi ultimi possono, a loro volta, essere individuati per tipologia merceologica o

riservati ai produttori agricoli.

2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale nel quale dovranno essere specificati i posteggi da assegnare, nonché i termini, le modalità ed i requisiti per la presentazione delle domande. I bandi sono formulati secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale.
3. Il Comune rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione sulla base di una graduatoria formata nel rispetto dei criteri di cui al titolo 1.

### **Articolo 38**

#### **Individuazione di nuovi posteggi isolati**

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
  - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
  - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
  - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

### **Articolo 39**

#### **Svolgimento dell'attività**

1. Il concessionario è libero di determinare in base alle esigenze dell'utenza, gli orari di apertura e di chiusura della propria attività nelle fasce orarie indicate nell'ordinanza sindacale che regola gli orari del commercio su area pubblica; l'orario effettuato deve essere esposto in modo ben visibile all'esterno della struttura.
2. E' vietato all'operatore lasciare rifiuti nel posteggio al termine dell'occupazione. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita. I rifiuti dovranno essere conferiti nell'apposita area.

### **Articolo 40**

#### **Criteri di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. Il concessionario che nel giorno di svolgimento dell'attività non occupi il posteggio entro l'orario prescelto per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. E' consentito all'operatore concessionario all'interno del mercato di partecipare alle operazioni di spunta con altro titolo, nel rispetto della normativa vigente.
3. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi avverrà con le modalità di cui al presente Piano/Regolamento.
4. I posteggi isolati di nuova istituzione, così come individuati dal Piano/Regolamento, non possono essere assegnati temporaneamente dall'Amministrazione comunale fino all'espletamento del bando pubblico per il rilascio della concessione.

### **Articolo 41**

#### **Posteggi isolati a carattere sperimentale**

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative, con delibera della Giunta comunale.  
Decorsi dodici mesi dalla sperimentazione il Consiglio Comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.  
Secondo i criteri di individuazione ed assegnazione di cui sopra possono essere individuati posteggi sperimentali, per la durata massima di dodici mesi, anche su richiesta di associazioni di categoria o di singoli operatori.  
  
Ai fini dell'espletamento del bando per il rilascio delle nuove concessioni, saranno conteggiate le presenze maturate dagli operatori durante la sperimentazione.



## **Articolo 42**

### **Riqualificazione dei posteggi isolati**

1. I titolari di concessioni rilasciate in data anteriore all'approvazione del presente Piano/Regolamento, hanno la facoltà di riqualificare il posteggio e le strutture esistenti autorizzate, secondo le linee guida che saranno previste da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. La deliberazione di Giunta potrà prevedere la possibilità anche di stipulare apposite convenzioni per la gestione e la manutenzione di aree a verde o di arredi urbani di proprietà dell'Amministrazione. A seguito dell'approvazione del progetto di riqualificazione e della stipula dell'eventuale convenzione, potrà, sentito il parere della Polizia Municipale, essere concesso al concessionario di ampliare la superficie del posteggio fino ad un massimo del 50% della superficie oggetto di concessione. La delibera di Giunta determinerà gli incrementi di superficie ammissibili.

## **Articolo 43**

### **Posteggi occasionali**

1. I posteggi occasionali possono essere istituiti temporaneamente per particolari esigenze e per un periodo limitato, in occasione di particolari festività o in determinati periodi dell'anno, anche a servizio di manifestazioni a carattere non commerciale. L'istituzione del posteggio, la collocazione e i criteri di attribuzione saranno determinati con delibera della giunta comunale ai sensi dell'art. 17, anche contestualmente all'atto che istituisce la manifestazione non commerciale.

## **Articolo 44**

### **Posteggi isolati per attività stagionali**

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per la commercializzazione di generi alimentari stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. Le due principali tipologie di posteggi stagionali sono:
  - a) posteggi ove è consentita la vendita dal 16 aprile al 14 ottobre;
  - b) posteggi ove è consentita la vendita dal 15 ottobre al 15 aprile.
3. Il numero dei posteggi, e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio dell'attività, sono stabiliti compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico e ogni altro interesse pubblico.
4. In caso di assenza del concessionario il posteggio isolato per attività stagionali verrà assegnato secondo i criteri dell'art. 12, dando la priorità ai produttori agricoli.

## **- Titolo 7 -**

### **Commercio itinerante**

## **Articolo 45**

### **Abilitazione all'esercizio dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare all'ufficio competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

**Articolo 46**  
**Modalità di svolgimento**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto da soggetti in possesso dei titoli abilitativi di cui alla Legge Regionale, nonché dai produttori agricoli.
2. E' consentito all'operatore fermarsi a richiesta del cliente dove consentito dalle norme sulla circolazione stradale. L'operatore può sostare sull'area pubblica non più di due ore per una sola volta al giorno sul territorio comunale, salvo il caso in cui occorra un tempo maggiore per servire i clienti presenti sul posto.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e non sia di ostacolo al traffico. Allo scopo gli organi di polizia stradale possono disporre oralmente, in qualsiasi momento, prescrizioni e l'allontanamento dell'operatore.

**Articolo 47**  
**Zone vietate**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato nelle zone, nelle vie e nelle piazze individuate nell'allegato 2 al presente Piano/Regolamento.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.
3. Il divieto non si applica ai venditori ambulanti che occupano una superficie inferiore ad un metro quadro, fatte salve le aree mercatali.

**-Titolo 8 -**

**Autorizzazioni e Concessioni Temporanee per fiere e manifestazioni straordinarie**

**Articolo 48**  
**Concessioni temporanee di posteggio**

1. Le concessioni temporanee di suolo pubblico possono essere rilasciate nell'ambito di fiere o manifestazioni commerciali a carattere straordinario, organizzate dall'Amministrazione Comunale o da soggetti terzi, esclusivamente ad operatori in possesso di idoneo titolo abilitativo di cui alla legge regionale, ai produttori agricoli ed ai soggetti iscritti nel Registro delle imprese, previa pubblicazione di apposito bando e nel rispetto dei requisiti e modalità stabilite nella Legge Regionale.
2. Le concessioni temporanee possono essere rilasciate al fine di:
  - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
  - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
  - c) valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive e sociali.
3. Per il rilascio delle concessioni temporanee il Comune indice un bando al quale viene data idonea pubblicità. Nel bando devono essere indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, il numero dei posteggi, i criteri di priorità ed i termini per la presentazione delle domande.
4. In caso di feste, sagre, manifestazioni, il soggetto organizzatore di iniziative di promozione del territorio, sportive, culturali o di altra natura, può individuare direttamente gli operatori su area pubblica, per l'effettuazione di attività di vendita nella manifestazione promossa. E' a carico del soggetto organizzatore la verifica delle regolarità degli operatori (iscrizione in CCIAA, regolarità contributiva, titoli abilitativi

all'esercizio dell'attività) e la trasmissione dell'elenco dei soggetti partecipanti al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

5. La Giunta Comunale approva con proprio atto le linee guida per la definizione dei requisiti da inserire nel bando.

## **- Titolo 9 – Sanzioni**

### **Articolo 49 Sanzioni**

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si applica quanto previsto dalla legge regionale 62/2018 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

### **Articolo 50 Competenze per l'accertamento e la contestazione delle violazioni**

1. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al presente Piano/Regolamento sono svolte dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 689/81.

### **Articolo 51 Sanzioni amministrative**

1. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L. 689/81, dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, dalla L.R. 81/2000 e dalle delibere della Giunta Comunale adottate ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.
2. Per l'accertamento delle violazioni del Piano/Regolamento gli organi di cui al comma 1 dell'art. 48 bis possono, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle disposizioni del Piano/Regolamento è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e smi, che verranno stabiliti con delibera di Giunta comunale.

### **Articolo 52 Pagamento in misura ridotta**

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al minimo edittale della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediato o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano/Regolamento, verrà stabilito, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 e smi, e nel rispetto dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione, l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso art. 16.

**Articolo 53**  
**Segnalazioni o reclami**

1. Chiunque presenti segnalazioni od esposti al Comando di Polizia Municipale o all'ufficio Sviluppo economico, relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Piano/Regolamento, deve indicare un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail, per essere contattato per eventuali ulteriori approfondimenti, nonché per ricevere comunicazioni in merito all'esposto.
2. Le segnalazioni anonime non vengono verificate dagli uffici comunali competenti, e la pratica è definitivamente archiviata, ad eccezione di segnalazioni qualificate di violazioni di natura penale.

**- Titolo 10 -**  
**Disposizioni finali e transitorie**

**Articolo 54**  
**Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

1. Gli oneri per la concessione del suolo pubblico sono determinati sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

**Articolo 55**  
**Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo**

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, per la sospensione volontaria dell'attività e per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia alla normativa regionale vigente ed ai regolamenti comunali.

**Articolo 56**  
**Variazione localizzazione e dimensionamento dei posteggi**

1. Le variazioni temporanee della localizzazione e del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, ancorché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente Piano/Regolamento.

**Articolo 57**  
**Validità delle presenze**

1. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci, o in loro assenza la presenza dei soggetti di cui alla normativa vigente.

**Articolo 58**  
**Schede allegate**

1. Le schede allegate al presente Piano/Regolamento formano parte integrante e sostanziale dello stesso. Con deliberazione della Giunta Comunale saranno approvate le planimetrie dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere di cui alle schede allegate.

## **Articolo 59**

### **Deroghe**

1. In deroga al comma 7 dell'art. 5 gli operatori del settore alimentare ed i produttori agricoli dovranno adeguarsi all'obbligo di tenere nel posteggio assegnato un veicolo con le caratteristiche di cui al primo capoverso del suddetto comma 7, entro il termine massimo di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano/Regolamento.

## **Articolo 60**

### **Entrata in vigore e rinvio**

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita alla data del 1° giugno 2022.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Piano/Regolamento si rinvia alla legge.